

## COMMISSIONE IV

## GIUSTIZIA

XLVII.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

## INDICE

	PAG.
<b>Sull'ordine dei lavori:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	533, 534
PELLEGRINO . . . . .	533, 534
KUNTZE . . . . .	533, 534
DEGLI OCCHI . . . . .	534
ZOBOLI . . . . .	534
BREGANZE . . . . .	534
VALIANTE . . . . .	534
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia (3071) . . . . .	534
PRESIDENTE . . . . .	534, 537
BISANTIS, <i>Relatore</i> . . . . .	534, 537
DEGLI OCCHI . . . . .	537
KUNTZE . . . . .	537, 538
ANDREUCCI . . . . .	537, 538
DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	538
<b>Disegno di legge (Rinvio della discussione):</b>	
Modificazioni alle norme del Codice penale relative all'ergastolo ed alla liberazione condizionale. (1391) . . . . .	538
PRESIDENTE . . . . .	538
DEGLI OCCHI . . . . .	538, 539
DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	538

## Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. L'onorevole Pellegrino ha chiesto di parlare prima di iniziare lo svolgimento dell'ordine del giorno odierno. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO. Desidero pregare il Presidente e la Commissione di procedere alla costituzione di quella commissione per le visite alle carceri, sulla quale si era deliberato in occasione della discussione del provvedimento sulla riforma dell'ordinamento penitenziario.

PRESIDENTE. Possiamo ritenerla già costituita, nel senso che, essendosi nominato un Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge sulla riforma penitenziaria, il Comitato stesso può funzionare anche come commissione visitatrice, rimanendo sempre aperta a ciascun commissario la possibilità di partecipare alle visite.

PELLEGRINO. Lo spirito di questa Commissione fu di nominare una commissione *ad hoc* per le visite, indipendentemente da quello che avrebbe potuto essere il Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge e il modo in cui esso avrebbe cooperato all'*iter* del provvedimento.

PRESIDENTE. In quel Comitato sono rappresentati tutti i gruppi; d'altra parte il Comitato ristretto, che deve seguire l'*iter* del disegno di legge nella sua prima fase mi pare che sia il più qualificato organo per eseguire le visite agli istituti penitenziari; altrimenti avremmo due commissioni adibite allo stesso scopo.

KUNTZE. Mi pare che sia esatta l'osservazione del Presidente, tanto più che tutti i commissari hanno la facoltà di partecipare alle visite.

La seduta comincia alle 10,25.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

PELLEGRINO. Il Comitato ristretto è stato nominato per l'esame del disegno di legge, come si fa per tutti i disegni di legge o per quelli più importanti che vengono all'esame della Commissione. In quella sede, però, come ricorderà l'onorevole Presidente, d'accordo col rappresentante del Governo, la Commissione deliberò di pervenire alla nomina di una commissione apposita di visita alle carceri per accertamenti, indagini e via di seguito, indipendentemente dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Tutti i componenti della Commissione possono intervenire alle visite, ma certamente il più qualificato è il Comitato ristretto che studia e discute sui singoli articoli. In quello che io dico non c'è che un motivo di logica e di economia.

PELLEGRINO. Qui non c'entra l'essere qualificati o meno. Lo spirito è diverso. La Commissione, allora, mettendo da parte quelle che erano state le proposte di inchiesta parlamentare sulle carceri, pervenne a una specie di compromesso: invece di discutere sulla opportunità di una Commissione d'inchiesta parlamentare, e poiché era all'ordine del giorno l'esame del disegno di legge sulla riforma penitenziaria, si accordò per la nomina di una commissione di visite, consentente il Governo e indipendentemente dalla costituzione del Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Quella parola « indipendentemente » può anche avere un valore teorico; ma secondo lei quale sarebbe il fine di questa commissione? Certamente di utilizzare i risultati delle visite e le osservazioni che ne possono derivare, per trarre motivo di vantaggio ai fini della migliore articolazione della legge. E allora è appunto questo il compito del Comitato ristretto.

DEGLI OCCHI. Si potrebbe arrivare a una soluzione di compromesso: il Comitato ristretto che deve esaminare il disegno di legge è costituito anche come commissione per le visite carcerarie.

PRESIDENTE. Siccome vi sono nel Comitato i rappresentanti di tutti i gruppi politici, potrebbe essere proprio così.

DEGLI OCCHI. Bisogna allora darne atto.

ZOBOLI. Io sono disposto a cedere il mio posto nel Comitato ristretto all'onorevole Pellegrino.

KUNTZE. Con la libertà di partecipazione da parte di tutti i commissari che lo desiderino, mi pare che la questione sia superata.

PRESIDENTE. Avvertiremo tutti i componenti della Commissione di volta in volta.

PELLEGRINO. Poiché l'orientamento generale della Commissione è quello di demandare al Comitato ristretto costituito per l'esame del disegno di legge sulla riforma penitenziaria anche il compito di visitare le carceri, desidererei che questo risultasse ufficialmente dagli atti della nostra Commissione.

VALIANTE. A me pare di ricordare che la Commissione decise di respingere la proposta Pellegrino di nominare una commissione di inchiesta sulle carceri e stabilì che tutta la nostra Commissione diventasse autonomamente una commissione di visite.

BREGANZE. Poiché fui io a chiedere la costituzione del Comitato ristretto, per la necessità di un approfondimento dei temi e dei questioni relative alla riforma penitenziaria, insisto, come estensione della volontà precedente, di attribuire ad esso anche la funzione visitatrice. Come l'onorevole Presidente ha sottolineato, s'intende che tutti possiamo partecipare alle visite, anche perché un esame congiunto può essere più proficuo.

KUNTZE. Quindi il Comitato ristretto assume anche il compito di organizzare le visite, con la libertà per tutti i componenti della Commissione di partecipare alle visite carcerarie e con la facoltà di farsi eventualmente sostituire.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### **Discussione del disegno di legge: Stato giuridico dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia (3071).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del corpo degli agenti di custodia ».

Il relatore, onorevole Bisantis, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BISANTIS, *Relatore*. L'opera degli agenti di custodia, che, come è risaputo, concorrono praticamente alla realizzazione delle finalità che la nostra Costituzione riconosce alla pena, è un'opera veramente encomiabile ed è stata sempre svolta con spirito di sacrificio e con senso del dovere. Essa richiede un'adeguata preparazione professionale, anzi richiede oggi addirittura una specializzazione tecnica che non è facile conseguire. Merita, perciò, tutta l'attenzione della nostra Commissione di Giustizia la preoccupazione del raggiungimento delle finalità che la Costituzione attribuisce alla pena.

Il corpo degli agenti di custodia fa parte dell'organizzazione penitenziaria italiana. La legge che disciplina lo stato giuridico degli appartenenti al corpo degli agenti di custodia è del 1937, una legge che, si potrebbe dire, non corrisponde più alle esigenze attuali di questo benemerito corpo, perché, dal 1937 ad oggi, un'involuzione notevole si è verificata in tutto il sistema giuridico e penitenziario; d'altra parte i compiti sono cresciuti e richiedono una preparazione, un lavoro e una dedizione che prima forse non c'erano.

Io vorrei dire, per esempio, che il corpo degli agenti di custodia, di coloro i quali custodiscono il condannato, che sono preposti proprio alla rieducazione del condannato, avesse una definizione un po' diversa, un po' più rispondente alla concezione moderna, non perché la definizione abbia dei riflessi soltanto formali, ma ne abbia anche di sostanziali per quanto riguarda la sistemazione.

Successivamente al regio decreto del 30 dicembre 1937, n. 2584, che disciplinò proprio lo stato degli appartenenti al corpo degli agenti di custodia, venne il decreto legislativo luogotenenziale del 21 agosto 1945, n. 508, che inserì delle disposizioni che modificarono fondamentalmente lo stato giuridico degli agenti di custodia.

Successivamente venne il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 maggio 1947, n. 308; oltre poi diversi altri provvedimenti che non hanno apportato delle modifiche sostanziali.

Il rilievo più importante da farsi è quello che concerne soprattutto la mancanza di una stabilità giuridica. Gli agenti di custodia vengono ammessi dopo un concorso, dopo un esame abbastanza delicato anche dal punto di vista medico-legale e naturalmente non hanno nessuna stabilità e questa situazione di mancanza di stabilità si prolunga sino all'ottava rafferma triennale, cioè, fino al compimento del 27° anno di servizio e solo allora gli agenti di custodia acquistano una parvenza di stabilità. Ecco perché il Governo ha ritenuto di presentare questo disegno di legge: dare anzitutto una stabilità giuridica a questa categoria che fino ad oggi non l'ha mai avuta.

Con il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, in sostanza, agli agenti di custodia fu riconosciuta una parificazione completa alle forze militari e di polizia ed in sostanza il corpo degli agenti di custodia venne ad assumere una struttura tipicamente militare. Essi, quindi, debbono possedere una idoneità fisica incondizionata; devono fre-

quentare appositi corsi di addestramento militare; devono concorrere, anche nell'esercizio delle loro funzioni, a funzioni di polizia giudiziaria; assoggettandosi a tutte le norme di carattere e contenuto militari, assumono una posizione di maggiore responsabilità e maggiore prestigio. Ma a queste norme che hanno dato una nuova struttura al corpo degli agenti di custodia, non ha fatto riscontro né un miglioramento dal punto di vista economico né un miglioramento dello stato giuridico.

Ecco i motivi per cui il Governo ha presentato questo disegno di legge, che vuole equiparare in sostanza le condizioni e la posizione degli agenti di custodia a quelle di altre categorie similari, che in sostanza hanno avuto dallo Stato diversi riconoscimenti e diversi miglioramenti. Sarebbe un'ingiustizia mantenere questa sperequazione, che non trova nessuna giustificazione, che anzi, se noi dovessimo paragonare il servizio che prestano gli agenti di custodia (tante volte in località isolate, dove forse lo stato di disagio è superiore a quello degli stessi detenuti, i quali devono scontare una pena e naturalmente hanno subito una condanna e, quindi, hanno commesso qualcosa per cui devono subire la pena) con quello prestato da categorie similari, noi dovremmo dire che il servizio degli agenti di custodia è di maggiore sacrificio.

Il disegno di legge provvede, se non alla parificazione integrale, ad una prima parificazione nei confronti degli agenti dei corpi di polizia.

Il disegno di legge in esame si articola in tre parti, di cui la prima e la seconda riguardano rispettivamente lo stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa. La terza parte contiene norme che si riferiscono tanto agli uni che agli altri.

I punti fondamentali del provvedimento sono così riassunti nella relazione che l'accompagna:

1°) istituzione del servizio permanente per i sottufficiali, del servizio continuativo per i vicebrigadieri dopo la prima rafferma e per i militari di truppa dopo la seconda rafferma;

2°) determinazione dei requisiti e delle modalità per l'ammissione al servizio continuativo dei vicebrigadieri e dei militari di truppa;

3°) determinazione delle varie posizioni di stato;

4°) regolamentazione dello stato dei militari di truppa in congedo;

5°) regolamentazione delle sanzioni disciplinari di stato;

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961

6°) estensione della indennità speciale prevista dalla legge 20 maggio 1960, n. 503, a tutti gli appartenenti al corpo cessati dal servizio per limiti di età o per infermità dipendente da causa di servizio.

In sostanza, dunque, abbiamo una prima parte che contiene le disposizioni di carattere generale riguardanti i sottufficiali del corpo; stabilisce l'obbligo del giuramento; stabilisce quali sono le funzioni che devono essere espletate; stabilisce le varie posizioni (servizio permanente, servizio continuativo, conferma volontaria o rafferma, congedo e congedo assoluto; stabilisce i diversi gradi dei sottufficiali; fissa anche i limiti di età (55 anni come servizio attivo e 58 anni nella riserva). Conferma, inoltre, come ho detto, la corresponsione dell'indennità speciale prevista dalla legge 20 maggio 1960, n. 503. Fissa le sanzioni disciplinari e le modalità dei procedimenti disciplinari.

Infine viene a creare, attraverso le norme transitorie, una situazione di vantaggio per quelli che già si trovano in servizio nei confronti dei miglioramenti che attraverso questo disegno di legge ci si propone di attribuire ai sottufficiali del corpo degli agenti di custodia.

La parte seconda riguarda i militari di truppa. Viene eliminata la qualifica di agente scelto sostituita dall'appuntato. Vengono regolarmente le norme economiche. C'è, poi, tutta una serie di norme che noi troviamo già applicabili alla categoria dei sottufficiali.

Nella terza parte sono le norme comuni ai sottufficiali e ai militari di truppa del corpo, che si riferiscono anzitutto al trattamento previdenziale e assistenziale, perché per la prima volta viene stabilito l'obbligo di iscriversi all'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato e per i loro superstiti ai fini della concessione delle prestazioni previste dalla legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive modificazioni.

Quindi, in sostanza questi agenti di custodia vengono a beneficiare di tutte le forme assistenziali prodigate attraverso l'E.N.P.A.S., non esclusa la concessione di mutui mediante cessione di quote di stipendio. Vengono anche consentite talune agevolazioni che possono apparire di lieve entità come contenuto economico, ma che oggi non ci sono, determinando uno stato di sperequazione, che costituisce anche un motivo di mortificazione. Non so, per esempio, perché un agente di pubblica sicurezza debba viaggiare sull'autobus o sul tram senza pagare, mentre un agente di custodia, che tra l'altro è anche agente di po-

lizia giudiziaria, deve essere escluso da questo beneficio.

Nelle norme transitorie è previsto ai fini del trattamento economico, la concessione di indennità speciali per coloro che già si trovano collocati a riposo.

Per quanto riguarda l'onere finanziario, di lire 106.500.000 nell'esercizio finanziario 1960-1961, si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 72, n. 73 e n. 78 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio medesimo; all'onere di lire 213.000.000, relativo all'esercizio finanziario 1962-63, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

In sostanza, attraverso la schematica enunciazione che ho fatto, il disegno di legge si propone per la prima volta di dare una regolamentazione e un assetto più rispondente ai compiti e alle esigenze del corpo degli agenti di custodia, e naturalmente di appagare, se non per intero, ciò che non può avvenire in questo momento, in buona parte le aspettative di questi agenti che per il servizio che esplicano, per l'attività che hanno sempre disimpegnato, per la disciplina che hanno sempre mantenuto, per il sacrificio che hanno sempre incontrato, meritano una particolare attenzione e un trattamento economico che li parifichi alle altre categorie similari.

Concludo esprimendo il mio parere favorevole al disegno di legge e invitando i colleghi a dare ad esso la loro approvazione.

**PRESIDENTE.** Questo disegno di legge consta di 141 articoli. Quindi abbiamo due strade da seguire, non potendo esaminare oggi i 141 articoli; o nominare un Comitato ristretto alla cui utilità molti di noi non credono, oppure rinviare *sic et simpliciter* l'esame dei 141 articoli ad una prossima seduta della Commissione.

**BISANTIS, Relatore.** Io sarei contrario alla nomina di un Comitato ristretto. Si tratta di un disegno di legge di cui tutti vogliono la rapida approvazione e di norme che per lo più sono ricalcate su altre disposizioni che vengono riportate in blocco e che possono essere facilmente esaminate dalla Commissione. Per di più ritengo che, non potendo modificare alle fondamenta tutta la struttura — non possiamo, per esempio, pensare a modifiche per quanto concerne il reclutamento, la preparazione degli agenti in

un'apposita scuola, dato il numero e le difficoltà, o a creare un ruolo di ufficiali, perché attualmente gli ufficiali sono quelli comuni dell'esercito, destinati a comandare i compartimenti degli agenti di custodia — se dobbiamo fare delle semplici modifiche che incidono sul trattamento economico, possiamo sbrigarci in poche sedute, senza occuparci soltanto di questo disegno di legge, ma inframmettendo nel suo esame anche quello di altri provvedimenti. Credo che in questo modo potremo giungere rapidamente all'approvazione del disegno di legge. Invece il Comitato ristretto impegna un po' eccessivamente tutti. Noi facciamo parte di diverse Commissioni e se cominciamo a partecipare dal mattino alla sera a una serie di riunioni attraverso comitati, Sottocommissioni e comitati ristretti, finiremo per non concludere nulla.

Del resto mi pare che sia una questione sulla quale i diversi gruppi possono portare il loro esame e gli esponenti dei gruppi e tutti quelli che vogliono partecipare alla discussione potranno dire il loro pensiero.

**DEGLI OCCHI.** Anche io sono contrario al Comitato ristretto, che poi diventa un comitato ampio, perché quelli che non hanno partecipato al comitato possono parlare nella discussione plenaria. Del resto si tratta di 141 articoli e la sostanza del provvedimento si riassume in quelle poche parole che sono state lette dal relatore: « Carattere peculiare del rapporto di servizio, così come in atto regolato, e la mancanza di stabilità giuridica derivante dal regime delle rafferme periodiche che si prolunga, per tutti indistintamente gli appartenenti al corpo, fino alla concessione dell'ottava rafferma, cioè fino al compimento del 27° anno di servizio ». Queste parole si leggono appunto nella relazione che accompagna il disegno di legge.

Quindi si tratta di stabilire lo stato giuridico di questo personale, che finora non l'ha avuto. Questa è la sostanza del provvedimento. Per il resto sarebbe utile dire a ciascuno dei componenti la Commissione di venire qui con degli interrogativi o degli emendamenti già pronti, cosicché la discussione possa divenire rapida.

Io sono poi contrario al continuo richiamo ai cosiddetti gruppi, poiché affermo, qualunque faccia parte del gruppo misto...

**PRESIDENTE.** Sono osservazioni teoriche!

**DEGLI OCCHI.** Faccio parte del gruppo misto, nel quale naturalmente c'è antitesi, e basterebbe questo per qualificare le attribuzioni dei gruppi. Che i gruppi siano ricono-

sciuti ufficialmente nelle Commissioni è enorme, perché dovremmo avere tutti perfetta parità di diritti con l'onorevole Moro o con l'onorevole Saragat e con l'onorevole Nenni e con chiunque altro. Ciascuno di noi è soltanto un deputato che ha pienezza di diritti e di doveri.

E la parentesi è chiusa. Il mio è stato un grido di dolore nei riguardi del Parlamento. Io non sono per il culto della personalità ma per la persona.

**BISANTIS, Relatore.** Se la materia fosse tale da richiedere uno studio approfondito, mi spiegherei l'opportunità di nominare un Comitato ristretto; ma questo disegno di legge si può approvare com'è, con i rilievi che possono essere fatti da ciascuno.

**KUNTZE.** Io non sono contrario in teoria ai comitati ristretti, ma non credo che questo sia un disegno di legge che richieda uno studio così particolareggiato da rendere necessaria la nomina di un Comitato ristretto.

**PRESIDENTE.** Condivido quello che hanno detto i colleghi per l'esperienza passata e per la natura del provvedimento che viene al nostro esame. Così stando le cose, possiamo rinviare a una prossima seduta l'esame degli articoli, per non restare ora a mezza strada con un lungo intervallo tra l'esame di una parte e dell'altra del provvedimento.

**KUNTZE.** Anche per darci modo di esaminarlo convenientemente.

**ANDREUCCI.** Non dovrei entrare in merito alla discussione del provvedimento per gli agenti di custodia. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sulle lamentele che sono pervenute, per quanto concerne le ferie e il riposo settimanale. Quelle tali norme in realtà non vengono in gran parte osservate in ragione del numero del personale addetto. Io non posso andare a trovare i pochi clienti che ho nelle carceri di Forlì, senza che mi senta continuamente fare ragionamenti di questo genere: che certe circolari sono state emanate per cui a quegli agenti di custodia dovrebbe essere dato il riposo settimanale, ma che in realtà non lo si dà. Le norme che hanno alleviato un po' la vita dei carcerati dentro le carceri, per cui c'è un maggiore orario per l'aria, una maggiore libertà, in sostanza creano nuovi oneri di vigilanza e di custodia per il personale. Così che, mentre da una parte occorrerebbe un aumento del personale perché la vigilanza sia potenziata, umanizzata o maggiormente umanizzata, dall'altra parte questo personale è più sacrificato perché gli organici sono scarsi. Nel carcere

di Forlì su un organico di 45 agenti, ne mancano 7 e per dare il riposo settimanale occorre quanto meno che ci sia un certo turno.

Fare delle leggi che poi non si ha la possibilità di applicare concretamente, che rimangono un pochino lettera morta, è una cosa dannosa a noi stessi e al Parlamento. E ho voluto ricordarlo, perché ci hanno invitato a visitare gli stabilimenti penitenziari in provincia (e credo che un giorno andremo, io e gli onorevoli Zoboli e Macrelli) per vedere com'è la situazione, per renderci conto delle esigenze di questa gente, la quale finisce per essere carcerata e la cui pena è più grave, perché uscendo ogni tanto dalle carceri finiscono di poter godere i benefici di una libertà che in realtà non godono.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono lietissimo di dichiarare all'onorevole Andreucci, per quanto riguarda il rispetto del riposo settimanale, che abbiamo ulteriormente ripreso in esame il problema nel quadro di altre disposizioni, allo scopo di renderlo sempre più concretamente attuabile. Come ho risposto alle interrogazioni alla Camera e al Senato della Repubblica, sia all'onorevole Kuntze sia all'onorevole Terracini, io considero assolutamente eccezionale l'ipotesi che per inderogabili necessità ispirate a sacrosante ragioni di servizio, il riposo settimanale non abbia applicazione. Si tratta di un corpo equiparato alle forze armate e pertanto può subentrare, sia pure eccezionalmente, un'esigenza di servizio. Ma salvo queste eccezioni, il riposo festivo deve essere rispettato ed io non cesserò di rivolgere questo invito agli organi competenti.

Stiamo curando l'ulteriore reperimento di nuovi agenti di custodia e un rafforzamento dei quadri nascerà dal concorso già bandito e i cui termini sono scaduti.

ANDREUCCI. La ringrazio.

KUNTZE. Poiché l'onorevole Sottosegretario è stato così gentile da fornire dei chiarimenti, vorrei osservare che il problema posto dall'onorevole Andreucci è un problema di organici. Non credo che si possa risolvere con quelle circolari che noi apprezziamo moltissimo, ma che però molte volte rimangono lettera morta, perché i direttori non possono applicarle per mancanza di personale. E questa mancanza è generale, almeno per quello che consta a me. Tutte le carceri hanno un organico inferiore a quello che dovrebbero avere oggi. E già quell'organico che è sulla carta e non è nella realtà, è insufficiente nei

confronti delle nuove esigenze che comporta un carcere moderno, il quale ha quelle caratteristiche cui ha accennato l'onorevole Andreucci.

#### **Discussione del disegno di legge: Modificazioni alle norme del Codice penale relative all'ergastolo e alla liberazione condizionale (1391).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme del Codice penale relative all'ergastolo e alla liberazione condizionale » (1391).

Comunico alla Commissione che il Relatore onorevole Emanuele Guerrieri è costretto ad allontanarsi, insieme con altri deputati, per partecipare alla riunione della Commissione di inchiesta sull'aeroporto di Fiumicino indetta per questa mattina, ragione per la quale siamo costretti a rinviare ad altra seduta la discussione di questo disegno di legge.

DEGLI OCCHI. La situazione è molto più seria di quello che possa sembrare. Se occorre, io manderò le centinaia di lettere che sono giunte da parte di gente che crede di aver diritto a un beneficio che non ha mai avuto. Richiamo l'attenzione dell'onorevole Sottosegretario su tale questione.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono attentissimo.

DEGLI OCCHI. Noi, in questa materia, siamo vittime di luoghi comuni. La mia proposta di legge in materia aveva una ragione umana, triste e logica: che si smetta di dare tutto a qualcuno e ad altri nulla. Questa è la sostanza. Il Governo deve dire se l'accetta o la respinge, assumendosi coraggiosamente le proprie responsabilità.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Come ella ricorda certamente (e questo dimostra il grado della mia attenzione non solo per le sue parole, ma anche per il tema di cui comprendo perfettamente soprattutto alcuni aspetti, come ho detto poco fa) io ho distinto tre ipotesi. Come certamente ella ricorda, nel fare la distinzione delle tre ipotesi evidentemente io ponevo anche, come Governo, una gradualità di valutazione, perché fra le tre ipotesi ce ne è una particolarmente rilevante, poi un'altra e poi un'altra ancora. Comunque, io prendo impegno di enunciare, d'accordo col ministro, con tutto coraggio e con tutta lealtà, il mio punto di vista, che non anti-

---

**III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1961**

---

cipo adesso anche perché il Presidente, pur avendo egli la potestà di formare l'ordine del giorno, ha avuto la benevolenza di chiedere il parere del Governo.

**DEGLI OCCHI.** Questa è una materia ben precisa. È verissimo che i due provvedimenti sono distinti. La prima proposta non è probabilmente la proposta alla quale allude il Sottosegretario quando prende impegno di fornire le sue ragioni, ma lo è forse la seconda là dove si parla della riduzione del terzo della pena.

Nella prima proposta si parla di condannati che hanno avuto dei benefici e di altri che non ne hanno mai avuti.

Ad ogni modo, distinte o insieme, l'importante è che vengano esaminate.

**PRESIDENTE.** Data l'assenza del Relatore, esamineremo questi problemi in altra seduta.

**La seduta termina alle 11,5.**

---

*IL DIRETTORE*  
*DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI*  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI